



Costituzionalismo.it

Fascicolo 2 | 2017

MEDIAZIONE POLITICA E COMPROMESSO PARLAMENTARE

A proposito di democrazia e i suoi limiti

di GAETANO AZZARITI

A PROPOSITO DI DEMOCRAZIA E I SUOI LIMITI

di *Gaetano Azzariti*

SOMMARIO: *Premessa; 1. La democrazia come governo del popolo: 1.1. Prospettive e rischi; 1.2. Educare alla democrazia; 2. La democrazia nei grandi spazi; 3. Le costituzioni e gli ordinamenti democratici; 4. Riflessioni conclusive: il ruolo dei giuristi oggi.*

Premessa

L'ultimo libro di Sabino Cassese¹ ha certamente due pregi: *la capacità di sintesi e l'approccio pragmatico*. In poche e chiare pagine vengono discusse le principali problematiche che contrassegnano le nostre democrazie, senza mai farsi prendere dal “vizio” dell'astrazione che, sottolinea l'autore, contrassegna tanti studi sulla democrazia. È vero: numerose sono le idealizzazioni che contraddistinguono molti lavori pacificati ed eterei, nonché alcune indagini rabbiose e disperate. In entrambi i casi si tratta di analisi che finiscono per fornire un'immagine deformata e astratta della democrazia reale. Cassese, invece, si sforza di esaminare il “funzionamento reale” della democrazia: considerazioni sempre basate su fatti, dati, statistiche, «calata nella vita dello Stato», come egli scrive².

Quel che emerge è indubbiamente un quadro realistico, sebbene non possa essere inteso come necessariamente neutro. Anzi, esso può fornire il materiale su cui fondare la *critica del reale*. In effetti, nessuna indagine realistica può valere in sé e per sé, né può servire a legittimare *il reale*. I fatti esaminati devono, invece, essere da stimolo al ruolo critico, proprio degli intellettuali, i quali - dovendo rimanere fedeli alla loro missione di custodi dei valori, al servizio degli universali, senza farsi coinvolgere nella «milizia spirituale» del potere³ - non

¹ S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, Mondadori, 2017.

² Ivi, p. 3.

³ Come ci ricorda JULIEN BENDA, *Il tradimento dei chierici. Il ruolo dell'intellettuale nella società contemporanea* (1927), tr. it. a cura di S. TERONI, Menzella, Torino, Einaudi, 2012.

possono che assumere il reale per riuscire poi ad interpretarlo e provarlo così, infine, a trasformarlo.

In questa chiave, partendo dalle analisi fornite dal volume, vorrei discutere delle prognosi, di alcune prospettive della nostra democrazia reale. In particolare vorrei toccare tre questioni che sono non solo al centro della riflessione di Cassese, ma che rappresentano anche tre snodi assai problematici della democrazia reale: in primo luogo, il controverso rapporto tra *demos* e *kratos*, ovvero la democrazia intesa “come governo del popolo”; in secondo luogo, la democrazia nei grandi spazi, ovvero le difficoltà della democrazia al di là del contesto nazionale; in terzo luogo, il ruolo delle costituzioni negli ordinamenti democratici, ovvero a cosa servono le costituzioni e come possono essere cambiate. Mi permetterò infine una chiusa, tornando a parlare del metodo e del ruolo dei giuristi – del nostro ruolo e delle nostre responsabilità dunque – in questa fase di forti trasformazioni degli assetti dei poteri e delle forme delle democrazie reali.

1. La democrazia come governo del popolo

Dunque, il primo punto. La democrazia come governo del popolo.

Nel volume si dimostra come ormai in democrazia a decidere è una minoranza. Anzitutto, diminuisce radicalmente il popolo che va a votare. Il dato è noto e incontrovertibile: la partecipazione alle consultazioni elettorali sono precipitate dal 90% al 64 % degli aventi diritto, ma in molte fondamentali consultazioni è assai inferiore.

Ancora più esigua è, poi, quella minoranza attiva che vuole (o meglio vorrebbe) concorrere a determinare la politica nazionale, anche il giorno dopo le elezioni, e che è ormai stata abbandonata dai partiti. È, dunque, stata privata del mezzo che la nostra costituzione ha individuato per rendere possibile la partecipazione politica.

A ben vedere, più che un abbandono siamo dinanzi ad una vera e propria rotta: basta pensare alle percentuali delle persone che dichiarano di avere ancora fiducia nei partiti politici. Secondo le indagini che Ilvo Diamanti sta conducendo ormai da diversi anni essi si aggirano tra il 3 e il 6 %⁴. Statistiche da *infarto democratico*.

⁴ Vedi i dossier annuali curati da ILVO DIAMANTI (“Rapporto tra gli italiani e lo Stato”) pubblicati nel sito “Demos & Pi”, ove i partiti si collocano ormai stabilmente

Pertanto se, come ricorda Sabino Cassese citando il conte Antoine Rivarol, «*dal popolo viene la forza, dal governo la luce*»⁵, c'è da riflettere sulla debolezza di una democrazia sorretta da un popolo perduto e disperso. Se questo è il dato, quale può essere la prognosi?

1.1 Prospettive e rischi

Direi che sono due sole le possibili prospettive: a) imparare a governare senza popolo (*recte*: con la sola minoranza attiva); b) ritrovare il popolo, *sturando* i canali ostruiti della partecipazione popolare.

La prima via va molto di moda, ma credo sia miope. E in ogni caso è a rischio di trascinare la democrazia reale in una china neppure *oligarchica*, bensì propriamente *oclocratica*.

Non oligarchica, per l'assenza dello stesso presupposto che faceva ritenere a Megabizo (secondo quanto ci riporta Erodoto) che questa fosse la forma di governo da preferire alla democrazia. Sul presupposto – era questa l'argomentazione del satrapo persiano – che vi fosse la necessità di affidare il potere agli “uomini migliori”. Se anche fosse vero «che dagli uomini migliori derivano le migliori deliberazioni»⁶, oggi non vedo su quali basi possano venir legittimati a governare i “migliori”. E poi, dove sono i migliori?

Ecco perché il rischio reale, in caso, è quello della oclocrazia. La forma di degenerazione propria delle democrazie. Dove il potere – ci ricorda Polibio⁷ – viene esercitato in nome delle moltitudini informi e senza identità. Un potere preda di capi che, a fini privati e in base ai propri interessi, orientano le opinioni inducendo falsi desideri.

Non volendo esporsi a certi pericoli, meglio sarebbe perseguire l'altra strada indicata: porsi alla ricerca di un popolo, in particolare di

all'ultimo posto nella fiducia espressa nei confronti di organizzazioni, associazioni, gruppi sociali, istituzioni. In particolare, la fiducia nei confronti dei partiti ha oscillato tra il 3% nel 2014 e il 6% nel 2016.

⁵ A. RIVAROL, *Esprit de Rivarol*, Paris, Les Principaux Libraires, 1808, p. 37, citato da S. CASSESE a p. 10.

⁶ Così ERODOTO, *Storie*, Libro III, 81 (vedi la versione a cura di L. ANNIBALETTO, Milano, Mondadori, 2012, p. 560).

⁷ POLIBIO, *Storie*, Libro VI, 4 (vedi nella trad. it. a cura di F. BRINDESI, vol. II, Milano, Rizzoli, 1961, pp. 490-491). Vedi anche al Libro VI, 9.

un popolo consapevole in grado di *governarsi*, o almeno in grado di “concorrere alla determinazione della politica nazionale”.

In questo secondo caso sono due distinti i profili da considerare. Se vogliamo ritrovare un “popolo”, dobbiamo *aprire le istituzioni* ad esso; se poi vogliamo anche costruire un “popolo consapevole”, dobbiamo porci molto seriamente la questione di come *educare alla democrazia*.

Aprire le istituzioni vuol dire contrastare la tendenza, di lungo periodo in Italia, alla verticalizzazione del potere⁸; fuoriuscire dunque da quella *retorica della governabilità* che ci ha portato ad avere governi sempre più deboli, incapaci di promuovere concreti ed incisivi indirizzi politici e amministrativi, che ha invece drammaticamente ostruito i canali della rappresentanza politica.

Sabino Cassese nel suo volume, in realtà, parla di un'altra retorica – pur essa presente – quella parlamentare. Rileva la centralità della funzione che consiste nella scelta del Primo ministro e del Governo. A tal fine richiama un'importante considerazione di Walter Bagehot: il parlamento non ha solo la funzione di fare buone leggi, deve anche educare bene la nazione, farsi interprete dei suoi desideri, portare compiutamente i problemi all'attenzione del Paese e, soprattutto, eleggere un buon governo⁹.

Ora a me sembra che il più profondo punto di crisi – il limite alla democrazia – sia che oggi i parlamenti – gli organi vitali della rappresentanza democratica – non riescono ad esercitare bene *nessuna* delle funzioni indicate. Una “retorica” parlamentare che nasconde, dunque, la sua agonia!

Allora, il principale problema delle democrazie parlamentari contemporanee credo sia come uscire dall'agonia, per riassegnare al parlamento un ruolo autonomo (autonomo anche dal Governo), alla ricerca di un equilibrio possibile nel complessivo assetto dei poteri.

Era il lontano 1950 quando Massimo Severo Giannini invitava i giuristi ad unire «un possesso sicuro degli strumenti dommatici ad una

⁸ Una progressiva e incessante verticalizzazione degli assetti di potere e del sistema politico nel suo complesso che ho esaminato criticamente in altre sedi. Vedi, se vuoi, il mio *Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai fondamentali*, Roma-Bari, Laterza, 2016, pp. 229 ss.

⁹ W. BAGEHOT, *La costituzione inglese (1867)*, tr. it. Bologna, il Mulino, 1995, p. citato da S. Cassese a p. 25.

sicura padronanza della sociologia», per dire cosa sono i parlamenti dei nostri tempi¹⁰. Un invito quanto mai attuale.

1.2 Educare alla democrazia

Certamente diverso – e da non confondere – è il discorso che riguarda quel che Sabino Cassese chiama il «fondamentalismo democratico», ovvero la «democrazia illimitata»¹¹: la continua richiesta di una democrazia diretta (spesso richiamata polemicamente contro quella rappresentativa), l'uso non controllato degli appelli al popolo, l'utilizzazione disinvolta e non mediata degli strumenti informatici per decidere in rete.

Tutte modalità che si sono dimostrate, in via di fatto, spesso solo dei mezzi per *decidere senza conoscere* o per *decidere secondo la volontà del capo*. In questa chiave, utilizzate con tali finalità, queste sono certamente forme di democrazia che operano contro la democrazia. Giuste dunque le considerazioni allarmate da più parti formulate.

Ma se è vero che si vanno estendendo le pratiche distorsive del «fondamentalismo democratico», mi chiedo quali possano essere le contromisure da adottare. Quale contrappeso democratico è possibile?

Non credo sia possibile contrapporgli un'accentuazione dei caratteri «deliberativi», separando ulteriormente gli apparati pubblici e i poteri costituiti. Non credo neppure ci si possa accontentare di un generico coinvolgimento dei cittadini.

Penso, invece, che dovremmo seriamente porci il problema di come colmare il «vuoto di educazione civica» – rilevato da Cassese – che, come egli scrive, ha prodotto un parallelo vuoto di «selezione della classe dirigente»¹². Quel che voglio in sostanza dire è che *educare alla democrazia è ormai diventato un problema di democrazia*.

Sabino Cassese punta l'attenzione sulle formazioni politiche e, richiamando Antonio Gramsci, rileva l'abbandono della funzione pedagogica dei partiti, che nel frattempo si sono liquefatti¹³. È vero. Io vorrei aggiungere un'altra considerazione.

¹⁰ M.S. GIANNINI, *Prefazione*, in G. BURDEAU, *Il regime parlamentare nelle costituzioni europee del dopoguerra*, Comunità, Milano 1950, p. XXIII.

¹¹ Cfr. S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, cit. p. 55.

¹² Ivi, p. 17.

¹³ Ivi, p. 16.

Oltre i partiti – principi senza più corona, ma ancora con forte capacità di dominio – anche gli intellettuali, gli studiosi, mi sembra siano stati sospinti ad abdicare alla loro funzione di educatori. Considerati non più sapienti, ma solo tecnici, magari immaginati come mansueti tecnici *bon a tout faire*. Ridotti ad *uccelli notturni*, hanno perduto il ruolo di élite, riducendosi, nell’immaginario diffuso, a casta; perlopiù una casta da disprezzare. Un triste declino su cui dovremo interrogarci.

Un esito cui siamo giunti a seguito del cumularsi di una serie di debolezze. Quelle di un’intellettualità sempre più diffusa, ma sempre meno consapevole dell’etica che la «scienza come professione» impone¹⁴. Altre responsabilità, però, riguardano l’organizzazione della democrazia e coinvolgono i pubblici poteri. Così, non v’è dubbio che l’assenza di grandi scuole di settore, la rinuncia alla costruzione di grandi reti universitarie, l’utilizzazione oltre misura del meccanismo dello *spoils system*, l’arroganza della politica che tende a preferire la fedeltà alla competenza, tutto ciò e molto altro hanno concorso al declino.

Si è così assistito ad un progressivo degrado delle élite, di quelle amministrative in specie: dai *grand commis* degli anni ‘30, all’assalto alla dirigenza degli anni ‘90, all’esautoramento dai posti chiave nei ministeri dei consiglieri di Stato sostituiti ormai da capi dei vigili urbani. Concordo pertanto con Sabino Cassese, quando evidenzia la necessità della formazione di una nuova autorevole dirigenza. La creazione di una forte e consapevole classe dirigente, di una élite intellettuale autonoma e critica rappresenta ormai un problema di democrazia.

¹⁴ Evidente il rinvio al fondamentale scritto di MAX WEBER, *La scienza come professione* (1919), in Id., *Il lavoro intellettuale come professione. Due saggi*, trad. it. di A. GIOLITTI, Torino, Einaudi, 1980, p. 10. Testo spesso richiamato, ma la mia impressione è che esso sia assai poco meditato. Non sarebbe male se – a proposito di educazione alla democrazia – fosse inserito come libro di testo obbligatorio in tutti i corsi di alta cultura e nelle scuole di specializzazione universitaria. Per ulteriori considerazioni sul punto, con particolare riferimento alla necessità di preservare la dignità della professione degli studiosi giuspubblicisti, mi permetto di rinviare al mio: *Minima moralia. Otto assiomi per la dignità del giurista*, in G. Azzariti, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 177 ss.

Mi chiedo se ci sia qualcuno tra le «forze politiche dominanti»¹⁵ che ci stia pensando. Oppure stiamo assistendo solo «all’invasione parlamentare nell’amministrazione», al «debordare delle procure», alla «stretta della burocrazia» privata del proprio ruolo nel processo democratico¹⁶.

2. La democrazia nei grandi spazi

Sul secondo punto che volevo trattare – le difficoltà delle democrazie al di là del contesto nazionale – mi limito a due considerazioni correlate.

In primo luogo, seppure è indiscutibile dal punto di vista analitico (come mera considerazione dei fatti, dunque) che gli Stati una volta avevano il pieno controllo dell’economia, mentre ora essi sono sotto il controllo stretto e performativo dell’economia¹⁷, mi chiedo se questo sia anche «giusto» *dal punto di vista democratico* e se sia «inevitabile» *dal punto di vista storico-evolutivo*. In secondo luogo e in analogia, mi chiedo se sia giusta e inevitabile un’altra tendenza rilevata. Quel-

¹⁵ Utilizzo di proposito la locuzione mortatiana di «forze politiche dominanti». Con esplicito riferimento, dunque, a quell’insieme di forze collettive che si pongono alla base della costituzione e che devono essere in grado di realizzare i fini politici fondamentali: vedi, con diversità d’accenti legate alle diverse fasi storiche, C. MORTATI, *La costituzione in senso materiale* (1940), rist. inalterata, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 70 ss.; Id., *La costituente (La teoria. La storia. Il problema italiano)* (1945), ora in ID., *Raccolta di scritti*, vol. I (*Studi sul potere costituente e sulla riforma costituzionale dello Stato*), Milano, Giuffrè, 1972, pp. 3 ss.; Id., *Costituzione (Dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana)*, in *Enc. dir.*, vol. XI, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 139 ss.; Id., *Art. 1*, in *Commentario della Costituzione (Principi fondamentali: Art. 1 – 12)*, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro italiano, 1975, pp. 1 ss., spec. pp. 48 ss. Sulla necessità di recuperare alcune categorie della teoria mortatiana, ma anche sull’uso distorto con cui esse normalmente vengono richiamate rinvio a quanto osservato in altra occasione: G. AZZARITI, *La costituzione materiale e le forze politiche “dominanti”*, in *La costituzione materiale. Percorsi culturali e attualità di un’idea*, a cura di A. CATELANI e S. LABRIOLA, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 291 ss.

¹⁶ «All’invasione parlamentare nell’amministrazione, fatta per rimediare a un male che richiederebbe ben altri strumenti, fa riscontro il *debordare delle procure*, da quella penale a quella contabile a quella anticorruzione, investite o autoinvestite delle maggiori decisioni di interesse collettivo, che vengono pertanto sottratte al circuito democratico. Così, *le burocrazie sono strette tra legislatore e procure, non hanno spazio, rinunciando al proprio ruolo nel processo democratico*: così, S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, cit., p. 40 (corsivi aggiunti). Espressioni e giudizi realisti, ma anche assai sconsolati.

¹⁷ Cfr. *ivi*, p. 48.

la che vede lo spostamento nell'area privata di molte funzioni pubbliche¹⁸.

Le questioni toccate sono di enorme rilievo e una letteratura allusionale non ha contribuito a chiarire le prospettive. Ciò non toglie che le domande poste sono ineludibili e nessuna analisi del reale potrà di per sé giustificare l'accettazione dell'*ingiusto* e dell'*evitabile*. Almeno sin tanto che si ritiene che i due punti di vista richiamati (la democrazia e la storia) non abbiano concluso il loro percorso entro la modernità giuridica. Avremmo in realtà bisogno di una nuova teoria dello Stato che faccia realmente i conti con la fine degli spazi chiusi per comprendere sino in fondo qual è il ruolo che l'economia o le regole di diritto pubblico svolgono entro l'ordinamento giuridico nazionale e in rapporto agli altri ordinamenti giuridici non statali¹⁹. Ma, almeno, ciò che a me pare di poter dire – senza potermi qui impegnare in orizzonti teorici complessi – è che dovremmo smetterla di ricercare soluzioni di comodo, come a me paiono tutte le prospettive d'analisi che con grande disinvoltura presumono concluso il tempo lungo dello Stato e quello infinito della storia, formulando avventate dichiarazioni di “morte presunta”. Tutte agguerrite analisi *iperrealistiche* che poi finiscono per essere smentite dal tempo breve della cronaca²⁰.

Nel libro che qui si discute non c'è una sottovalutazione di principio del ruolo dello Stato²¹. Proprio per questo mi chiedo se non si debba temere la riduzione degli Stati ad entità amministrative dai fini

¹⁸ Cfr. *ivi*, p. 49 ss.

¹⁹ Non condivido, dunque, la tesi secondo la quale di una teoria dello Stato «non vi è più bisogno», avendo perduto «il suo significato normativo o prescrittivo» ed essendo «inutilizzabile anche come strumento d'analisi»: così S. CASSESE, *Fortuna e decadenza della nozione di Stato*, in *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1988, p. 98.

²⁰ Così, per quanto riguarda gli Stati, dopo averne decretato la morte accecati dalle promesse mancate del capitalismo finanziario (su cui di recente vedi le significative pagine di M.R. FERRARESE, *Promesse mancate. Dove ci ha portato il capitalismo finanziario*, Bologna, il Mulino, 2017), ora, esasperati dai fallimenti dell'economia, si prospetta il ritorno alla sovranità degli Stati (su cui da ultimo vedi le pagine assai critiche di A. BARBA – M. PIVETTI, *La scomparsa della sinistra in Europa*, Reggio Emilia, Imprimatur, 2016 e di S. CESARATTO, *Sei lezioni di economia. Conoscenze necessarie per capire la crisi più lunga (e come uscirne)*, Reggio Emilia, Imprimatur, 2016). Così, persino la “storia” ha trovato le sue ineffabili precisi: vedi le vuote pagine di F. FUKUYAMA, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, trad. it. a cura di D. Ceni, Milano, Rizzoli, 1992, apparentemente scandalose, in realtà solo infondate.

²¹ Lo Stato «costituisce ancora la macchina di governo più potente», scrive S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, cit., p. 48.

limitati, se sia sufficiente contare sulle *reti sovranazionali* per salvaguardare la democrazia nei grandi spazi²².

Non penso che la difesa della democrazia – la sua “promozione” – possa essere affidata esclusivamente o principalmente ad organismi non democratici globali che operano in forme non coattive (dall’OCSE alla Commissione di Venezia). Certo queste istituzioni della globalizzazione esercitano pressione sui governi nazionali, possono chiedere il rispetto di alcuni principi democratici, ma ciò non toglie che la difesa della democrazia affidata a questi organi appare assai debole di fronte alla forza dei *vincoli esterni* agli Stati di natura a-democratica, a fronte della pervasività del Mercato e all’intransigenza della finanza.

Vorrei semplicemente dire che, forse, oltre il rilievo dato alla dimensione amministrativistica, oltre alle nuove legittimazioni frutto di *accountability*, bisogna “cercare ancora”²³. Ricercare se vi sia anche uno spazio – e quale – per una difesa propriamente costituzionale della democrazia al tempo della globalizzazione. Non basta l’amministrazione se non ci si vuole arrendere al dominio della tecnica e alla schiavitù delle regole dell’economia neoliberista. Solo una rinnovata dimensione propriamente costituzionale può ancora riuscire a far valere la supremazia e le logiche virtuose dei diritti fondamentali, nonché provare persino a continuare a limitare i poteri, anche quelli selvaggi dell’economia²⁴. Non tanto perseguendo un invertebrato costituzionalismo cosmopolitico²⁵, tantomeno un indeterminato neocostituzionalismo antipositivista²⁶; ciò di cui avremmo bisogno, in caso,

²² Ivi, p. 80.

²³ Si vuole qui riprendere l’esortazione di un intellettuale oggi dimenticato, il quale con rigore e realismo invitava a non abbandonare il terreno dell’innovazione: C. NAPOLEONI, *Cercate ancora. Lettera sulla laicità e ultimi scritti*, a cura di R. LA VALLE, Roma, Editori Riuniti, 1990.

²⁴ Cfr. L. FERRAJOLI, *Poteri selvaggi. La crisi della democrazia italiana*, Roma-Bari, Laterza, 2011; il quale denuncia con lucidità i pericoli di una “decostituzionalizzazione”, non solo oltre la dimensione statale ma anche entro il sistema politico nazionale italiano, con l’effetto di lasciare senza limiti e controlli i poteri “selvaggi”.

²⁵ Sul punto vedi, in termini adesivi, L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Vol. II: *Teoria della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 481 ss. spec. pp. 557 ss.

²⁶ Sul punto vedi, in termini analitici, G. BONGIOVANNI, *Costituzionalismo e teoria del diritto. Sistemi normativi contemporanei e modelli della razionalità giuridica*, Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 60 ss.

è un «costituzionalismo dei bisogni»²⁷ legato alla materialità dei diritti delle persone. Credo che questa sia la sfida alla quale ci dovremmo attrezzare per difendere e promuovere la democrazia nei grandi spazi. Si è consapevoli della profondità della crisi del costituzionalismo moderno²⁸, ma non credo si possa perciò rinunciare a far valere le ragioni profonde che il movimento del costituzionalismo ha espresso nella modernità giuridica, anche oltre la dimensione chiusa della nazione.

In fondo, volendo semplificare ed esemplificare, il caso Taricco²⁹ e, più in generale, la riscoperta inaspettata dei controlimiti³⁰ da parte delle Corti costituzionali nazionali dimostrano che l'ordine giuridico globale non è fatto di solo dialogo tra istituzioni o tra Corti, ma anche di conflitti e di principi. Principi supremi d'ordine propriamente costituzionale da far valere in ogni caso, anche in un contesto globale³¹.

3. Le costituzioni e gli ordinamenti democratici

E questo ci porta al terzo ed ultimo punto che volevo trattare. Il ruolo delle costituzioni nelle democrazie contemporanee. In questo caso, non nascondo una diversità di opinione.

²⁷ Riprendo l'impegnativa espressione utilizzata da STEFANO RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2012, p. 94.

²⁸ Per i necessari approfondimenti sul punto vedi, se vuoi, quanto esaminato nel mio *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Roma-Bari, Laterza, 2013.

²⁹ Che ha scatenato un vero uragano di commenti. Vedi, per tutti, M. LUCIANI, *Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale*, in *Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 2 del 2016.

³⁰ Tema su cui, dopo un tempo di letargo, la dottrina sta riprendendo a prestare attenzione. Vedi di recente la monografia di P. FARAGUNA, *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, Milano, Franco Angeli, 2015.

³¹ Alcuni recenti studi – tutti di rilevante interesse e capacità innovativa – hanno sottolineato la necessità di ripartire dai *conflitti* (entro dunque una “prospettiva conflittuale” sulla cui importanza si dirà subito al prossimo paragrafo e alla successiva **nota 33**) per far valere, non tanto un diritto pubblico sovranazionale di natura puramente funzionale, quanto uno specifico diritto costituzionale europeo più direttamente collegata alla dimensione democratica moderna. In tal senso, vedi gli studi di MARCO DANI, *Il diritto pubblico europeo nella prospettiva dei conflitti*, Padova, Cedam, 2013 e di ANDREA GUAZZAROTTI, *Crisi dell'euro e conflitto sociale. L'illusione della giustizia attraverso il mercato*, Milano, Franco Angeli, 2016, spec. pp. 123 ss. Vedi, altresì, il fascicolo n. 3 del 2016 della rivista *Costituzionalismo.it*, curato da E. OLIVITO e G. REPETTO, dedicato a *Crisi e conflitti nell'Unione europea: una prospettiva costituzionale*.

Sabino Cassese ritiene che la costituzione italiana abbia definito una democrazia «retta dalla condivisione, piuttosto che dalla competizione» e che ciò abbia prodotto un *orientamento a frenare*³². Una scelta di sistema alla quale imputare la fragilità e la brevità dei governi, la debolezza e l'indecisione delle maggioranze, l'incerto ruolo delle opposizioni, le quali anziché contrapporre politiche più efficaci per cercare di prenderne il posto, hanno teso – tutti questi soggetti – a venire a un compromesso. È per questo – mi sembra di capire – che l'autore auspica l'abbandono della *democrazia della condivisione* (che egli fa risalire al modello kelseniano di democrazia), contrapponendogli un *modello competitivo* alla Schumpeter.

Ora a me sembra, invece, che le costituzioni non debbano garantire né la competizione né la condivisione, bensì il *conflitto*. È quest'ultimo il tratto proprio che vale a contrassegnare le costituzioni delle democrazie pluraliste e – appunto – conflittuali.

Punto di vista trascurato nel dibattito attuale, ne convengo. Tuttavia, una sottovalutazione legata ai limiti della discussione che si è sviluppata sulla costituzione, dominata dalle questioni collegate alla governabilità immediata. Poco propensa, dunque, a soffermarsi sulle questioni di fondo, quali la natura e il ruolo delle costituzioni. A questo punto, però, i continui fallimenti – le illusioni tradite – del riformismo costituzionale italiano dovrebbero aver reso palese la necessità estrema – tanto più in questo momento – di uscire dal contingente, per affrontare entro una prospettiva di più lungo periodo la discussione sulla costituzione. In questa chiave, dunque, devo qui ripetere quel che ho certato di argomentare in diverse occasioni: nelle democrazie pluraliste alle costituzioni è affidato il particolare compito di legittimare, regolare e limitare i conflitti sociali e politici, dividendo i poteri e assicurando i diritti³³.

È in questo contesto “conflittuale” che il nostro costituente ha istituito un parlamento kelseniano. Sebbene inteso non tanto come un generico luogo della condivisione, bensì come l'unica istituzione che negli ordinamenti democratici riesce a conseguire il compromesso ne-

³² S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, cit., p. 68.

³³ Per i necessari approfondimenti rinvio al mio *Diritto e conflitti*, Roma-Bari, Laterza, 2010; nonché, in sintesi, al capitolo *Democrazia è conflitto*, in *Contro il revisionismo costituzionale*, cit., pp. 28 ss. Anche secondo ROBERTO BIN, *Che cos'è la Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, 2007, p. 16, lo specifico delle costituzioni dei nostri tempi è da individuare nel fatto che esse hanno «l'ambizione di governare il conflitto sociale».

cessario. Un “primato” del Parlamento in Hans Kelsen che si legava strettamente al valore democratico della divisione reale della società e alla parallela capacità dell’organo della rappresentanza popolare di preservare l’unità - anch’essa necessaria alle democrazie - mediante il “compromesso parlamentare”. Un Parlamento, scriverà Kelsen, che «deve guardare a ciò che esprimono gli effettivi rapporti sociali di forze»³⁴. In una società fortemente divisa - sono ancora parole di Kelsen - «se c’è una forma che offra la possibilità di eliminare questo profondo contrasto - che si può certo deplorare ma non seriamente negare - non mediante sanguinose rivoluzioni ma in modo pacifico e graduale, questa è la forma della democrazia parlamentare»³⁵. Un ruolo del parlamento e un assetto complessivo dei poteri non retto, dunque, dal principio della condivisione, né da quello della pura competizione, ma dal *compromesso conflittuale*, un tipo di compromesso frutto di una reale dialettica sociale.

È qui che passa la linea di confine tra le diverse concezioni di parlamento (ma anche di democrazia): il primato del parlamento si gioca nel rapporto con la società e le sue divisioni, non invece nella mera competizione o condivisione entro lo Stato apparato tra soggetti politici e l’istituzione governo. Il che, ovviamente, non vuole dire negare le ragioni della stabilità delle politiche e dei governi, prospetta solo un’inversione di priorità rispetto alla governabilità imposta a scapito della rappresentanza reale.

In base a questo diverso approccio - a cui, in questa sede, posso solo accennare³⁶ - è chiaro che anche le soluzioni adottate dal costituente, i limiti e le carenze del testo costituzionale, le stesse ipotesi di riforma, assumono connotazioni diverse.

Così è vero - come scrive Cassese - che la scelta del bicameralismo paritario fu una soluzione infelice. Tuttavia non l’imputerei alla volontà di “condivisione”, non la collegherei esclusivamente o principalmente al prevalere di un orientamento volto a frenare ovvero ad o-

³⁴ Cfr. H. KELSEN, *Il problema del parlamentarismo* (1925), in Id., *Il primato del Parlamento*, tr. it. a cura di C. GERACI, Milano, Giuffrè, 1982, p. 190.

³⁵ H. KELSEN, *ibidem*.

³⁶ Anche in questo caso, per gli approfondimenti necessari, non mi rimane che rinviare a quanto diffusamente esaminato in altre sedi: vedi, se vuoi, il mio *Critica della democrazia identitaria. Lo Stato costituzionale schmittiano e la crisi del parlamentarismo*, Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 92 ss.; nonché *Diritto e conflitti*, cit., pp. 251 ss.

stacolare la maggioranza e il governo, «nel timore che uno dei gruppi che si contrapponevano potesse prevalere sull'altro»³⁷.

Certo, non solo il bicameralismo, ma l'intero assetto dei poteri fu condizionato dalla paura. Un'apprensione al quadrato: nei confronti del passato, che indusse a temere il tiranno; nei confronti del futuro che non dava certezze sul blocco storico di appartenenza e a temere la vittoria dell'altro. Ma, in fondo, la categoria della "paura" delle degenerazioni possibili è propria del costituzionalismo democratico, e non va demonizzata. Le costituzioni servono proprio per limitare i poteri, sicché la richiesta di cancellare i contrappesi istituzionali per favorire il dominio della maggioranza non sembra in sé giustificata³⁸. In caso si tratta di verificare l'assetto complessivo dei poteri – la forma di governo – per accertarne l'equilibrio e il ruolo che in esso esercitano i singoli organi.

Ed è proprio su questo piano che si evidenzia la debolezza della scelta del costituente. A ben vedere, infatti, il bicameralismo paritario si impose, non tanto in ragione di una consapevole visione orientata a frenare, bensì come mera scelta residuale. Una volta venute meno le due ipotesi "forti": da un lato, quella del Senato come luogo di incontro e scontro dei gruppi professionali organizzati e delle categorie di attività economico-sociale, proposta da Mortati, dall'altro, quella rivoluzionaria del monocameralismo auspicata da Togliatti³⁹.

Questa considerazione, che non giustifica la scelta compiuta, deve piuttosto rendere avvertito chi oggi vuole abbandonare l'attuale struttura organizzativa del nostro parlamento. Se le ragioni del bicameralismo paritario sono ormai esaurite (se mai ci sono state) non basta appellarsi alla volontà di cambiare, neppure è sufficiente denunciare di-

³⁷ S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, cit., p. 74.

³⁸ Sempre che non si voglia seguire il modello schmittiano di costituzione, intesa come «decisione politica fondamentale» che i vincitori impongono sui vinti. Vedi le celebri pagine di C. SCHMITT, *Dottrina della costituzione* (1928), tr. it. a cura di A. CARACCILO, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 41 ss.

³⁹ In Assemblea costituente, oltre alla "non scelta" del bicameralismo, anche l'ordinamento regionale è stato scarsamente definito. In questo secondo caso, dopo una discussione assai ampia, il compromesso raggiunto ha scontato le differenti – forse inconciliabili – visioni in seno alle diverse forze politiche. Secondo UMBERTO ALLEGRETTI, (*Storia costituzionale italiana. Popolo e istituzioni*, Bologna, il Mulino, 2014, p. 110 s.) tre furono le questioni di più acuto conflitto in Assemblea costituente: il bicameralismo, il regionalismo e l'istituzione del controllo di costituzionalità. Nei primi due casi può dirsi che essi continuano tutt'ora a rappresentare "nodi irrisolti".

fetti e limiti dell'attuale assetto parlamentare, richiede invece una lungimirante capacità di riflettere sui modelli e sui fini del sistema parlamentare. Per questo potrebbe essere utile riprendere il discorso da lì dove esso si è interrotto. In Assemblea costituente i due modelli che si contrapposero avevano entrambi una loro ragione costituzionale. Altre ipotesi potrebbero essere avanzate⁴⁰. Soprattutto non dovremmo mai dimenticare qual è il fine essenziale da conseguire: ricostruire l'organo della rappresentanza politica plurale per ritrovare la centralità di un parlamento che deve garantire il conflitto e assicurare il compromesso. Personalmente rimango convinto che la soluzione più lineare in questa prospettiva sarebbe quella monocamerale⁴¹.

Per quanto riguarda, invece, la denunciata instabilità dei governi, non credo che essa sia un frutto diretto della struttura bicamerale del parlamento⁴². A mio parere si dovrebbe guardare in un'altra direzione. Anzitutto dovremmo chiarire la reale natura della "instabilità dei governi" che affligge il nostro paese. Essa non riguarda le formazioni e i soggetti politici, in via di massima non riguarda neppure la determinazione della "politica generale del governo" e la conseguente "unità di indirizzo politico e amministrativo" (così come indicato dall'articolo 95 Costituzione).

A ben vedere, in effetti, la stabilità (intesa come continuità) delle politiche di governo, nonché la permanenza al governo delle stesse formazioni e degli stessi soggetti politici in Italia è addirittura eccessiva. Una "democrazia bloccata" che, da un lato, ha irrigidito il sistema, assegnando ad alcune forze politiche il ruolo di opposizione permanente e ad altre quello di partiti di governo⁴³; d'altro lato, ha sclerotiz-

⁴⁰ Le diverse ipotesi sono state da me esaminate in altro scritto, al quale sono costretto in questa sede a rinviare: *Quale riforma del Senato? I problemi del riformatore consapevole*, in *Democrazia e diritto*, n. 2, 2016, pp. 165 ss.

⁴¹ Una soluzione, quella monocamerale, che dovrebbe portare a riflettere anche su una più soddisfacente definizione di rapporti tra centro ed enti territoriali, che (come indicato sopra, alla nota 39) è l'altra grande debolezza dell'assetto costituzionale.

⁴² S'intende che la doppia fiducia e la diversa composizione dei due rami del parlamento rendono più complessi i rapporti tra esecutivo e legislativo, ma ciò non può essere indicato come causa "diretta" di instabilità. Come si scrive nel testo, altre e ben più rilevanti sono le ragioni principali che rendono deboli i nostri governi.

⁴³ Sul punto vedi le classiche e sempre attuali considerazioni di L. ELIA, *Governo (forme di)*, in *Enciclopedia del Diritto* vol. XIX, Milano, Giuffrè, 1970, pp. 634 ss., spec. alle pp. 657 ss. (ora, con il titolo *Forme di governo*, anche in Id., *Costituzione, partiti, istituzioni*, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 161 ss., spec. alle pp. 208 ss.).

zato il ceto politico, frenando il ricambio fisiologico entro le diverse parti politiche.

Proprio la rigidità del sistema politico ha favorito alcune forme alterate della vita politica italiana. In assenza di una sana dialettica parlamentare il transfughismo appare una sua forma degenerata, che inficia il principio più prezioso di una democrazia parlamentare, la quale si regge sul doppio binario di una libertà di mandato e, parallelamente, di una piena responsabilità politica nei confronti dei rappresentati⁴⁴. Una situazione sclerotica che si riflette anche nella vita dei partiti, ove alla dialettica interna (affiancata dalle tradizionali e delicate questioni legate alla democrazia interna ai partiti) si è andata sostituendo uno scontro tra fazioni, spesso assai violento, ma del tutto estraneo alla funzione che la Costituzione assegna ai partiti di essere strumento per i cittadini affinché questi possano concorrere a determinare la politica nazionale.

Per quanto riguarda, inoltre, le politiche generali dei governi la tendenza all'omologazione non è certo caratteristica del nostro paese. Da tempo la "neutralizzazione della politica" viene indicata come un fenomeno la cui portata coinvolge la dimensione storica della seconda modernità.⁴⁵ Ne è riprova la continuità degli indirizzi politici pur nel variare delle maggioranze di governo⁴⁶.

⁴⁴ In Costituzione questa doppia natura è chiaramente rilevabile nel collegamento posto all'articolo 67 tra il principio del libero mandato e la rappresentanza della Nazione di ogni membro del Parlamento.

⁴⁵ Oltre al classico scritto del 1929 di Carl Schmitt su "*Das Zeitalter der Neutralisierungen und Entpolitisierungen*" (ora in C. SCHMITT, *Le categorie del 'politico'*, a cura di G. MIGLIO e P. SCHIERA, Bologna, il Mulino, 1972, pp. 167 ss.), può farsi riferimento ad un'ampia recente letteratura che in termini e con prospettive diverse ha evidenziato la progressiva perdita di senso del politico e il sopravanzare di una tecnica apparentemente neutra, *bonne à tout faire*. Vedi, in via esemplificativa e con diversità di approccio, le riflessioni di NATALINO IRTI, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, Laterza, 2004; nonché *Il salvagente della forma*, Roma-Bari, Laterza, 2007; e di GIUSEPPE GUARINO, *Verso l'Europa ovvero la fine della politica*, Milano, Mondadori, 1997. L'espressione «seconda modernità» utilizzata nel testo rinvia alle analisi di U. BECK, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, a cura di W. PRIVITERA, Roma, Carocci, 2000.

⁴⁶ La tendenza di fondo che porta all'omologazione degli indirizzi tra le diverse forze politiche è stata esaminata da un punto di vista strutturale da G. FERRARA, *Democrazia e stato del capitalismo maturo. Sistemi elettorali e di governo*, in *Democrazia e diritto* 1979, pp. 513 ss. (ora anche in Id., *L'altra riforma, nella costituzione*, Roma, Manifestolibri, 2002, pp. 171 ss.), il quale ha rilevato l'affermarsi in quasi tutti i Paesi a democrazia occidentale di un sistema politico che «si basa sull'alternanza tra equivalenti» (p. 530).

Sicché appare opportuno specificare che la “stabilità” di cui normalmente si parla (anche in sede scientifica per la verità) è intesa essenzialmente come “durata” degli esecutivi, nonché – nelle interpretazioni più articolate – come difficoltà a realizzare i programmi dei governi a causa della fragilità delle alleanze e alle ricorrenti crisi extra-parlamentari. In questa accezione, bisogna però anche constatare che la “instabilità degli esecutivi” è antica e certo non imputabile alla struttura del parlamento⁴⁷. Essa ha due essenziali cause. La prima di natura istituzionale, la seconda – assai più rilevante – di natura sociale.

Sul piano istituzionale la vera lacuna costituzionale è data dall’inattuazione dell’ordine del giorno Perassi⁴⁸, mentre su quello sociale la debolezza degli esecutivi è determinata principalmente dalla progressiva distanza dei governi dal principio di “reattività”⁴⁹ unita alla volontà di negare artificiosamente i conflitti.

Per quanto riguarda le istituzioni il reale *tema mancato* nella nostra storia repubblicana è stato quello della razionalizzazione della forma di governo parlamentare, che pure l’assemblea costituente ci aveva lasciato in eredità. Mai approvati quei “dispositivi idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo”, s’è proceduto ad assicurare una super-legittimazione artificiale ai partiti di governo: eletti dal popolo, ma con alleanze determinate in base a convenzioni che hanno portato – e portano ancora – all’esclusione di alcuni soggetti politici dalla possibilità di partecipare al governo: le diverse e reiterate *conventiones ad excludendum*. Tutto ciò a scapito della ricerca di una le-

⁴⁷ Più convincenti, in caso, le diverse teorie che legano la “instabilità” alla “debolezza” dei governi determinata dall’estendersi della «discrepanza tra crescenti problemi e domande a cui è esposto il sistema politico-amministrativo (crescente fabbisogno di governo) e limitate capacità di risposta (limitate capacità di governo)», così, C. DONOLO – F. FICHERA, *Il governo debole. Forme e limiti della razionalità politica*, Bari, De Donato, 1981, p. 9.

⁴⁸ L’ordine del giorno Perassi fu presentato il 4 settembre del 1946 e approvato, dopo una discussione, il giorno successivo dalla seconda sottocommissione con 22 voti favorevoli e 6 astensioni. Questo il testo dell’ordine del giorno: «La seconda sottocommissione, udite le relazioni degli onorevoli Mortati e Conti, ritenuto che né il tipo del governo presidenziale né quello del governo direttoriale risponderebbero alle condizioni della società italiana, si pronuncia per l’adozione del sistema parlamentare, da disciplinarsi, tuttavia, con dispositivi idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo e ad evitare degenerazioni del parlamentarismo».

⁴⁹ La “reattività” come principio essenziale per il “buon governo” è stato di recente evidenziato da P. ROSANVALLON, *Le bon gouvernement*, Paris, Editions du Seuil, 2015, pp. 279 ss.

gittimazione reale, il cui deficit è andato spaventosamente aumentando, allontanando sempre più l'istituzione Governo dalla realtà dei conflitti sociali.

Nei tempi più recenti ulteriori misure distorsive si sono aggiunte al fine di favorire maggioranze artificiali dalle fragili basi materiali. Una corsa accelerata che ha imposto una forma istituzionale sempre più distante dalla forma sociale che avrebbe dovuto rappresentare. Con il senno di poi dovremmo oggi poter dire che il bipolarismo coatto che si è voluto imporre in Italia era *nato già morto*. Esso non ha retto alla prova della governabilità, implodendo nonostante i premi, le soglie e le altre alchimie che nulla possono contro la forza naturale del conflitto, se lasciato a se stesso. Oggi, un tripolarismo in frantumi ci chiede i conti. Proseguire sulla via della governabilità imposta sarebbe espressione di miopia. Ci vorrebbe uno scatto d'orgoglio per trovare un equilibrio che fondi l'agognata stabilità sulla legittimazione del conflitto.

4. Riflessioni conclusive: il ruolo dei giuristi oggi

Il testo sulla democrazia e i suoi limiti che abbiamo sin qui discusso mi spinge a formulare un'ultima considerazione sul metodo e sul ruolo dei giuristi.

«La passione e la retorica di chi drammatizza – scrive Cassese – non aiutano (...) a capire quel che succede e rischiano di oscurare i veri problemi»⁵⁰. La retorica certamente non aiuta, ma un po' di passione in più non credo guasterebbe. E ancora: «le riflessioni sulla democrazia debbono tener conto di nuovi grandi problemi», con queste parole termina il libro sulla democrazia⁵¹. Concordo. Ma proprio per questo ritengo che oggi noi abbiamo bisogno di indagini realistiche, ma anche di studi non arresi. Poiché è di nuove idee che abbiamo urgente necessità.

Sicché è giusta l'avversione espressa nei confronti dello stile del “predicatore”, che contrassegnano diversi studi e alcuni studiosi, ma non possiamo neppure limitarci alla mera esegesi (all'entomologia

⁵⁰ S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, cit., p. 7.

⁵¹ Ivi, p. 108

giuridica)⁵². Né, all'opposto, si può accettare che la riflessione si riduca – come troppo spesso avviene – ad uno scontro senza tregua tra *fal-si innovatori e nobili conservatori*.

In questo tempo di transizione avremmo un grande bisogno di essere realisti sì, ma anche “visionari”. Come in fondo lo furono i nostri grandi maestri. Cos'altro se non una grande visione permise a Santi Romano agli inizi del secolo scorso di dare una risposta alla crisi dello stato liberale, elaborando la teoria del pluralismo degli ordinamenti giuridici?

“Visionari” o “geografi” che tracciano nuove mappe, come dice lo stesso Sabino Cassese in riferimento al suo e nostro grande Maestro, Massimo Severo Giannini, il quale «non si limitò all'esplorazione, ma fu anche geografo, perché forgiò nuovi paradigmi»⁵³.

Oggi mi sembra prevalga la tendenza a limitare il campo. Sono in molti ormai ad affermare che non spetta al giurista lo studio dei fini. Il nostro terreno sarebbe quello della tecnica giuridica, del sapere neutro, dell'esegesi del diritto positivo. Il resto sarebbe politica. In un sol colpo, così, la ricerca e la libertà della scienza, il ruolo degli intellettuali e quello dei giuristi in specie, vengono schiacciati ai margini della contesa, relegati entro un'ottica funzionalista e di mera efficienza delle strutture di potere. In qualche modo condannati – scienza e giuristi – a porsi al servizio del potere. Per il costituzionalismo moderno – nato con lo scopo di fondare e limitare i sovrani – una rotta⁵⁴, che nasconde una rinuncia alla funzione critica del diritto.

Vorrei rispondere a queste interpretazioni del ruolo del giurista utilizzando alcune decise parole che ha adoperato Sabino Cassese in un suo altro recentissimo scritto: «L'autoritarismo si lega sempre alla finta neutralità della scienza giuridica. Il costituzionalismo contemporaneo deve saper vigilare con attenzione su questi ‘ritorni di fiamma’: dietro il ‘primato della politica’ e la neutralità assiologica della scienza giuridica si può nascondere qualcosa di più di qualche innocua polemica accademica»⁵⁵.

⁵² Vedi ivi a p. 8.

⁵³ S. CASSESE, *Giannini: lo studioso e il suo tempo*, in Massimo Severo Giannini, a cura di S. CASSESE, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. XV.

⁵⁴ Sui caratteri propri del costituzionalismo moderno rinvio alle considerazioni svolte nel mio *Diritto e conflitti*, cit., p. 303 ss.

⁵⁵ S. CASSESE, *Giustizia costituzionale e studio del diritto pubblico*, in *Quaderni costituzionali* 2017, p. 196.



Costituzionalismo.it

Fondatore e Direttore dal 2003 al 2014 Gianni **FERRARA**

Direzione

Direttore Gaetano **AZZARITI**

Vicedirettore Francesco **BILANCIA**

Giuditta **BRUNELLI**

Paolo **CARETTI**

Lorenza **CARLASSARE**

Elisabetta **CATELANI**

Pietro **CIARLO**

Claudio **DE FIORES**

Alfonso **DI GIOVINE**

Mario **DOGLIANI**

Marco **RUOTOLO**

Aldo **SANDULLI**

Dian **SCHEFOLD**

Massimo **VILLONE**

Mauro **VOLPI**

Comitato scientifico di Redazione

Alessandra **ALGOSTINO**, Gianluca

BASCHERINI, Marco **BETZU**,

Gaetano **BUCCI**, Roberto

CHERCHI, Giovanni **COINU**,

Andrea **DEFFENU**, Carlo

FERRAJOLI, Marco

GIAMPIERETTI, Antonio

IANNUZZI, Valeria **MARCENO'**,

Paola **MARSOCCI**, Ilenia **MASSA**

PINTO, Elisa **OLIVITO**, Laura

RONCHETTI, Ilenia

RUGGIU, Sara **SPUNTARELLI**,

Chiara **TRIPODINA**

Redazione

Elisa **OLIVITO**, Giuliano **SERGES**,

Caterina **AMOROSI**, Alessandra

CERRUTI, Andrea **VERNATA**

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)